

**CONVENZIONE QUADRO PER FORME DI COLLABORAZIONE
FINALIZZATE AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito denominata “Università di Bologna”), con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33 rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Francesco Ubertini o da suo delegato

e

il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in via Toschi, n. 27 rappresentata dal Sindaco Luca Vecchi

insieme denominate “Parti”

Visti

- il Decreto Ministeriale 270/2004, che stabilisce che i corsi di laurea possono essere orientati all’acquisizione di specifiche competenze professionali preordinate all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all’esercizio delle correlate attività professionali;
- il DR 418/2011 dell’Università di Bologna “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato”;
- lo Statuto dell’Università di Bologna;
- il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università di Bologna;

Premesso che:

- Il Comune di Reggio Emilia opera nell’ambito delle relazioni con il territorio;
- l’Università di Bologna ha tra i suoi obiettivi, così come individuati anche nel piano strategico di Ateneo, quello di garantire la crescita personale, culturale e professionale degli studenti, anche in relazione alle esigenze della società, promuovendo azioni per migliorare la coerenza tra il percorso

formativo e le competenze acquisite, la possibilità di inserimento professionale e la presenza di docenti esterni qualificati provenienti dal mercato del lavoro;

- l'Università di Bologna è, pertanto, interessata ad integrare la propria offerta formativa mediante le competenze presenti all'interno del Comune di Reggio Emilia;

- che le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità, intendono dar vita a un rapporto organico di collaborazione volto a contribuire alla formazione e al sostegno delle attività didattiche negli ambiti disciplinari di comune interesse, nei termini e con le forme di cui al presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Obiettivi

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione atte a favorire una migliore conoscenza e uno specifico studio delle tematiche legate alla relazione tra design e territori, alla valorizzazione delle tradizioni e delle conoscenze, allo sviluppo di progetti di innovazione sociale, nonché allo studio scientifico di alcuni casi di studio sotto la sorveglianza e l'assistenza di esperti del settore.

Art. 3 – Ambiti di collaborazione

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

A) Attività formative o anche semplici moduli rientranti nel percorso di studio diretto al conseguimento della laurea e/o della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, con la possibilità di attribuzione della relativa responsabilità didattica al personale del Comune di Reggio Emilia.

B) Attività didattiche integrative ed ogni altra attività utile alla formazione e all'orientamento degli studenti.

Art. 4 – Attribuzione di docenza

Le Parti concordano che, in forza del presente accordo, per le attività di cui alla lettera A) dell'art. 3, l'Università, in virtù del regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato dell'Università di Bologna (n. 418/2011), nell'ambito della propria offerta formativa possa attribuire la responsabilità di attività didattiche ad esperti qualificati dipendenti del Comune di Reggio Emilia. In tal caso il Comune di Reggio Emilia metterà a disposizione il proprio personale individuato annualmente, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento didattico del corso e dal regolamento sopra citato.

Qualora venga proposto un unico nominativo per ogni attività didattica la struttura interessata dovrà comunque verificare il possesso delle adeguate competenze e specializzazione necessarie per assumere la responsabilità dell'attività didattica.

Nel caso vengano proposti più nominativi, la valutazione comparativa verrà effettuata dalla struttura didattica in conformità con il regolamento 418/2011. Gli incarichi hanno validità per l'anno/anni accademico/i di riferimento e possono essere rinnovati ai sensi del citato regolamento, senza oneri per la stessa e previo nulla osta dell'Ente di appartenenza ove necessario e acquisirà il titolo di professore a contratto per la durata degli incarichi.

Gli incarichi sono rinnovabili con le modalità previste dal vigente regolamento di Ateneo.

Art. 5 – Accordi attuativi

La concreta definizione e attuazione delle iniziative avverrà ove necessario mediante la stipula di atti esecutivi che dovranno richiamare e rispettare la presente convenzione e indicare le modalità attuative e di verifica delle iniziative medesime. Per Parte universitaria gli atti esecutivi sono stipulati dalle strutture didattiche competenti e vengono allegati alla presente convenzione.

Art. 6 – Obblighi assicurativi

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività formative sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse; in relazione alle attività di cui alla presente convenzione espletate dal personale del Comune di Reggio Emilia che stipulerà con l'Università di Bologna specifici contratti di docenza gratuita e non gratuita, gli oneri assicurativi sopra indicati saranno a carico dell'Università di Bologna;
- il personale dipendente dal Comune di Reggio Emilia nello svolgimento di attività indicate nella presente convenzione in orario di lavoro e fuori orario di lavoro è coperto da assicurazione dal Comune di Reggio Emilia contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Art. 7 – Sicurezza e prevenzione (D.lgs. 81/08 e 106/09)

Le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività formative vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008.

Resta in ogni caso inteso che in relazione agli spazi del Comune di Reggio Emilia presso i quali verranno svolte le attività oggetto del presente accordo la gestione ed ogni onere di cui al D.Lgs. 81/2008 ad essi relativo rimangono in capo alla struttura ospitante.

Art. 8 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere espressamente rinnovata per un ulteriore triennio.

Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo unicamente mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno sei mesi prima della scadenza senza pregiudizio per le attuazioni e le collaborazioni già in essere.

Art. 9 – Imposta di bollo, registrazione ed originali

La presente Convenzione è redatta in 2 (due) originali ed è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972. È inoltre soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Data.....

Per il Rettore

Il Presidente della Scuola di Ingegneria e Architettura

Prof. Ezio Mesini

.....

Data.....

Per il Comune di Reggio Emilia

Il Sindaco

Luca Vecchi

.....